

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 23 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.49 DELLA SOCIETA' A.S.D. THIENE CALCIO A 5 AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SERAGLIO STEFANO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. THIENE CALCIO A 5.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N.59 DELLA SOCIETA' A.S.D. NAPOLI FUTSAL BARRESE AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE BELSITO PABLO ESTEBAN. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. NAPOLI FUTSAL BARRESE.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.61 DELLA SOCIETA' A.S.D. NAPOLI FUTSAL BARRESE AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE GULIZIA NICOLAS GUSTAVO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. NAPOLI FUTSAL BARRESE.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.63 DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. PUGLIA IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIURLIA MAURO IN FAVORE DELLA U.S.D. MARTANO IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.D. MARTANO - A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009 - CAMPIONATO 1^ CTG.**

La Commissione Tesseramenti dichiara nullo il tesseramento del calciatore CIURLIA MAURO in favore l'A.S.D COPERTINO e, per l'effetto, dichiara nullo il tesseramento del calciatore CIURLIA MAURO in favore l'U.S.D. MARTANO.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

- 5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.70 DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. PUGLIA IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIURLIA MAURO IN FAVORE DELLA U.S.D. MARTANO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SAN DONATO - U.S.D. MARTANO DEL 17.01.2010 - CAMPIONATO 1^ CTG.**

La Commissione Tesseramenti dichiara nullo il tesseramento del calciatore CIURLIA MAURO in favore l'A.S.D COPERTINO e, per l'effetto, dichiara nullo il tesseramento del calciatore CIURLIA MAURO in favore l'U.S.D. MARTANO.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

- 6) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.64 DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. PUGLIA IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO CAMPO FERNANDO IN FAVORE DELLA A.S. ATLETICO BOVINO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara nullo il tesseramento del calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore dell'A.S. ATLETICO BOVINO di cui alla lista di trasferimento n.113592 del 12.09.2009.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

- 7) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.50 DEL C.R. ABRUZZO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 (SVINCOLO PER INATTIVITA') AVANZATA DALLA CALCIATRICE DI GIULIANO MARTINA TESSERATA PER LA SOCIETA' A.S. GIRLS ROSETO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara la calciatrice DI GIULIANO MARTINA svincolata ex art. 109 N.O.I.F. dalla società A.S. GIRLS ROSETO.

- 8) RICHIESTA DI PARERE N.51 DEL C.R. LAZIO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BALBO ALEX AVANZATA DALLA SOCIETA' FUTSAL GUIDONIA 93.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile la richiesta di parere del C.R. LAZIO.

- 9) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.52 DEL C.R. ABRUZZO IN MERITO ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSATO EDMONDO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara valido il tesseramento del calciatore ROSATO EDMONDO in favore della A.S.D. I.M.M. S.EUSANIO.

- 10)RECLAMO N.47 DEL SIG. IEZZI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. (SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA) DALLA SOCIETA' A.S.D. CASOLI.**

La Commissione Tesseramenti dichiara il calciatore IEZZI ALESSANDRO svincolato ex art. 111 N.O.I.F. dall'A.S.D. CASOLI.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 11)RECLAMO N.48 DEI SIGG.RI MARTINI CARMINE E MARTINI MARCO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DEL CALCIATORE MARTINI MARCO DALLA SOCIETA' A.S.D. QUARTICCIOLO S.R.L..**

La Commissione Tesseramenti dichiara nullo e privo di effetti giuridici il tesseramento del calciatore MARTINI MARCO in favore dell'A.S.D. QUARTICCIOLO S.R.L.

Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 12)RECLAMO N.56 DEL CALCIATORE DERIU CARLO IGNAZIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.C.D. GIOVANILE MILIS.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13)RECLAMO N.57 DEL CALCIATORE SCALAS EMILIO MICHELE TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.C.D. GIOVANILE MILIS.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

14)RECLAMO N.58 DEL SIG. MATTEI GIANCARLO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. (SVINCOLO PER RINUNCIA) DEL CALCIATORE MATTEI EDOARDO DALLA S.S. LAZIO S.P.A..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

15)RECLAMO N.53 DEL CALCIATORE TRIOLO SIMONE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. (SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA) DALLA S.S. CASALECCHIO 1921.

La Commissione Tesseramenti dichiara svincolato ex art. 111 N.O.I.F. il calciatore TRIOLO SIMONE dalla S.S. CASALECCHIO 1921.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NEL C.U. N.09/D DEL 10.12.2009

4) RECLAMO N. 34 DEL CALCIATORE BOATTO ANDREA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (EX ART. 39 N.O.I.F.) IN FAVORE DELLA A.C. PASSARELLA 93.

La Commissione Tesseramenti, visto il dispositivo riportato sul C.U. n.9 del 10 dicembre 2009 ***“La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore BOATTO ANDREA svincolato dalla società A.C. PASSARELLA 93. Dispone, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti. Ordina restituirsi la tassa reclamo.”***;

ritenuto che per mero errore materiale, lo stesso dispositivo non risulta essere conforme al deliberato nelle parole **“dichiara il calciatore Boatto Andrea svincolato dalla società A.C. PASSARELLA 93”**;

PQM

dispone che le stesse siano eliminate e sostituite con le seguenti: **“dichiara nullo il tesseramento del calciatore Boatto Andrea in favore della società A.C. PASSARELLA 93.”**

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 24 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete